



Autorizzazione Unica

tentativi di semplificazione normativa per le PMI

Una panoramica dei primi indirizzi operativi regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale, volti a fornire una più precisa chiave di lettura del provvedimento

di **Andrea Quaranta**

Environmental crisis and risk manager
andrea.quaranta@naturagiuridica.com



Il 13 giugno 2013 è entrata in vigore l'AUA, l'Autorizzazione Unica Ambientale per le PMI (D.P.R. n. 59 del 15 febbraio 2013, "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle PMI - piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale"): l'AUA risponde alla primaria esigenza di semplificare gli adempimenti amministrativo-ambientali per le PMI, in generale e soprattutto in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo, nel quale le lentezze burocratiche e gli alti costi costituiscono, spesso, un ostacolo insormontabile, a danno della concorrenza, dello sviluppo, dei consumatori e dell'ambiente.

Per questo motivo, l'art. 23 del "decreto sviluppo" aveva stabilito che, ferme restando le disposizioni in materia di A.I.A. *"al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI e per gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, anche sulla base dei risultati delle attività di misurazione degli oneri amministrativi [...] il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento [...] volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale"*, sulla base dei principi di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in rela-



All'indomani dell'entrata in vigore dell'AUA, alcune Regioni hanno dettato delle linee guida in materia, con lo scopo di rendere la normativa più intelligibile e di coordinarla meglio con quella nazionale. Nonostante il Ministero dell'Ambiente abbia fornito alcune precisazioni in merito, infatti, rimangono ancora numerose zone d'ombra e dubbi interpretativi.



zione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché sull'esigenza di tutela degli interessi pubblici e sulla necessità di non introdurre maggiori oneri a carico delle imprese.

L'AUA semplifica gli adempimenti amministrativi per le PMI, sia in termini temporali che economici: si calcola che il risparmio di denaro am-

monterà a circa 700 milioni di Euro l'anno; sostituirà fino a sette autorizzazioni, che prima dovevano essere ottenute singolarmente, da diverse autorità competenti, e con durate diversificate; avrà la durata di quindici anni, mentre i sette titoli abilitativi che la stessa sostituisce hanno scadenze diverse.

COME FUNZIONE L'AUA – AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE	
Soggetti coinvolti	<p>AC = autorità competente (la provincia o quella indicata dalla normativa regionale per l'AUA).</p> <p>SCMA = soggetti competenti in materia ambientale.</p> <p>SUAP = sportello unico attività produttive.</p>
Soggetti destinatari	<p>La categoria delle micro, piccole e medie imprese (PMI) è costituita da imprese che:</p> <p>a) hanno meno di 250 occupati, e</p> <p>b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.</p> <p>È definita piccola impresa quella che:</p> <p>a) ha meno di 50 occupati, e</p> <p>b) ha un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.</p> <p>È definita microimpresa quella che:</p> <p>a) ha meno di 10 occupati, e</p> <p>b) ha un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.</p> <p>Si tratta di requisiti cumulativi.</p>
Esclusioni	<p>Progetti sottoposti a VIA, laddove la normativa disponga che il provvedimento finale comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso.</p>
Autorizzazioni che l'AUA sostituisce	<ol style="list-style-type: none"> 1. Autorizzazione agli scarichi. 2. Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste. 3. Emissioni in atmosfera. 4. Autorizzazione generale di cui all'art. 272 TUA. 5. Impianti e attività in deroga: non sono sottoposti ad autorizzazione in materia di emissioni in atmosfera gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del TUA. 6. Comunicazione o nulla osta in materia di inquinamento acustico. 7. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura. 8. Comunicazioni in materia di rifiuti. <p>Resta salva la possibilità di non avvalersi dell'AUA se si tratta di attività soggette soltanto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicazione; • autorizzazione di carattere generale <p>ferma restando la presentazione della comunicazione al SUAP.</p>
Procedura per il rilascio	<p>Domanda corredata da documentazione presentata al SUAP.</p> <p>SUAP trasmette telematicamente all'AC + SCMA.</p> <p>SUAP verifica con AC la correttezza formale.</p> <p>ENTRO 30 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA DOMANDA: se non ci sono osservazioni, la domanda si intende correttamente presentata.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Se è necessario integrare: AC comunica telematicamente al SUAP.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Archiviazione se non viene presentata documentazione integrativa richiesta, salvo richiesta proroga (sospensione del termine).</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Se AUA sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un</p>

Segue



Segue dalla pagina precedente

	<p>termine ≤ 90 gg. à AC adotta provvedimento entro 90 gg., ma rimane salva la possibilità di indire Conferenza di servizi.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Se AUA sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno un dei termini di conclusione del procedimento è fissata in un termine > 90 gg.</p> <p>→ AC indice Conferenza di Servizi entro 30 gg, salvo il caso in cui sia necessario acquisire esclusivamente l'AUA ai fini del rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento dei titoli abilitativi. In questo caso, il SUAP trasmette la documentazione all'AC che, ove previsto, convoca la Conferenza di servizi.</p> <p>→ AUA entro 120 o 150 giorni, se richiesta integrazione documentale.</p> <p>→ SCMA possono intervenire.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Tutte le informazioni in via telematica tramite SUAP.</p>
Rinnovo	<p>Sei mesi prima: se richiesta nei termini, nelle more è possibile continuare sulla base dell'autorizzazione precedente.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>"Rinnovo forzato" → AC può imporre rinnovo prima della scadenza, se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le prescrizioni stabilite in AUA impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore; • nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo impongono.
Modifiche	<p>Comunicazione a AC: se non sono sostanziali → silenzio assenso (60 gg.). Far riferimento alla documentazione già in possesso, se non è cambiato nulla.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Modifiche sostanziali (o ritenute tali da AC) → procedure di cui all'art. 4.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Regioni possono individuare ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali.</p>
Autorizzazioni di carattere generale	<p>Possibilità fatta salva (art. 272, comma 2, del TUA).</p>
Monitoraggio	<p>Almeno annuale sull'attuazione del regolamento (art. 9, comma 1) Almeno quadriennale per le imprese che producono scarichi pericolosi (art. 3, comma 5).</p>
Poteri sostitutivi	<p>In caso di inerzia di uno degli enti coinvolti, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi à maggiore certezza sui tempi di rilascio dell'AUA.</p>
Periodo transitorio	<p>Procedimenti avviati prima del 13 giugno 2013 à conclusi ai sensi normativa vigente. AUA può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.</p>
Da monitorare	<ol style="list-style-type: none"> 1. normativa regionale relativa all'eventuale ampliamento autorizzazioni sostituite dall'AUA e alla qualificazione di modifiche sostanziali; 2. modello semplificato e unificato per la richiesta di AUA.

Primi chiarimenti del Ministero

L'AUA finalmente semplifica gli adempimenti amministrativi in materia ambientale per le PMI, i quali, tuttavia, pur meno complicati, risultano ancora complessi: tant'è che, nel corso dei primi mesi di applicazione della disciplina sull'autorizzazione unica ambientale sono sorti alcuni

dubbi di carattere generale e altri più specifici, che hanno indotto il Ministero a fornire alcuni primi chiarimenti interpretativi.

Con la circolare del 7 novembre 2013 il dicastero ha cominciato a chiarire le questioni individuate dal carattere maggiormente generale, riservando ad una successiva circolare, già in fase avanzata di istruttoria, la disamina delle que-



zioni più specifiche.

Ambito di applicazione

Secondo la normativa, l'AUA si applica alle micro, piccole e medie imprese *nonché* agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di AIA, mentre rimangono esclusi dall'ambito di applicazione i progetti sottoposti a VIA laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale.

Il dubbio riguardava gli impianti non soggetti all'AIA: l'AUA, ci si chiedeva, prescinde dai requisiti dimensionali del gestore?

Il Ministero ha evidenziato che il secondo presupposto applicativo (gli impianti esclusi dall'AIA) non si cumula, ma assorbe il primo (l'appartenenza del gestore alla categoria delle PMI): pertanto, *un impianto produttivo non soggetto all'AIA è soggetto all'AUA anche quando il gestore sia una grande impresa.*

Obbligatorietà

Nei primi mesi di applicazione, le amministrazioni competenti hanno ritenuto l'AUA facoltativa; il Ministero ha precisato che, invece, la nuova forma semplificata di autorizzazione ambien-

tale è obbligatoria, dal momento che, diversamente opinando, sarebbe frustrata la finalità di semplificazione dell'intervento regolatorio, che consiste nella riduzione, in favore degli operatori (privati e pubblici) degli oneri burocratici connessi alla gestione dell'attività di impresa. In sostanza, *la richiesta di AUA è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi che la stessa sostituisce, salvo* che ricorra una delle *due eccezioni*, che consistono nell'opportunità per il gestore:

- di non avvalersi dell'AUA nel caso in cui l'impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazione o ad autorizzazione generale alle emissioni;
- di aderire alle autorizzazioni generali alle emissioni.

Tempistiche

In merito al termine entro il quale deve essere presentata la prima domanda di AUA, occorre far riferimento al termine indicato dalle norme di settore o, al contrario, generalizzare l'indicazione contenuta nel regolamento *“alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito”*?

Il Ministero dell'Ambiente ritiene preferibile l'interpretazione in base alla quale quest'ultima indicazione sia una norma generale destinata ad essere derogata (anche con riguardo alla prima

**I CHIARIMENTI DEL MINISTERO
TABELLA RIASSUNTIVA**

<p>Scadenza di una comunicazione quando l'attività sia soggetta anche a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio</p>	<p>La richiesta di AUA è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi (salvo le due eccezioni).</p> <p>Il caso dell'impianto soggetto cumulativamente a comunicazioni e ad autorizzazioni di settore non ricade in alcuna delle citate eccezioni.</p> <p>Non è corretto ritenere che, in questi casi, alla scadenza della prima comunicazione, non sia obbligatorio presentare istanza di AUA e che l'interessato abbia la facoltà di richiedere il rinnovo della sola comunicazione scaduta.</p>
<p>Scadenza di una autorizzazione quando l'attività sia soggetta anche a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio</p>	<p>L'ampia formulazione dell'art. 7 comma 1 non sembra affatto precludere la facoltà per il gestore di presentare autonoma istanza di adesione all'autorizzazione di carattere generale (272, comma 2, del TUA) tramite il SUAP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non solo quando l'attività è soggetta esclusivamente ad autorizzazione di carattere generale, • ma anche quando l'attività è parimenti soggetta a titoli abilitativi tra quelli sostituiti dall'AUA.
<p>Attività soggetta unicamente a più comunicazioni o autorizzazioni di carattere generale</p>	<p>Quando l'attività è soggetta unicamente a più comunicazioni oppure, congiuntamente, a comunicazioni ed autorizzazioni di carattere generale, il gestore ha la facoltà, e non l'obbligo, di richiedere l'AUA.</p>



domanda) dalle norme settoriali che eventualmente prevedano termini diversi per la presentazione della domanda di titolo abilitativo.

Diversamente, rimarrebbe aperta la questione della continuità delle attività nel caso di mancata risposta prima della data di scadenza, mentre le norme che disciplinano le autorizzazioni di settore prevedono tale continuazione in caso di presentazione della domanda di rinnovo entro certi termini.

Di conseguenza, occorre rispettare i termini previsti dalla disciplina di settore del titolo in scadenza, per beneficiare della possibilità di continuare l'attività anche in caso di mancata risposta, nei termini di legge, sulla richiesta di primo rilascio dell'AUA.

Lo spazio dato alle Regioni

Ai sensi del regolamento sull'AUA (art. 3, comma 2), le Regioni hanno la possibilità di estendere la lista dei provvedimenti sostituiti dall'AUA: infatti, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale

vigente in materia, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell'autorizzazione unica ambientale. Già prima della Circolare interpretativa del Ministero dell'Ambiente, tre Regioni hanno fornito i propri indirizzi operativi.

Le indicazioni della Lombardia

Con una circolare emanata nel corso dell'estate, la Lombardia ha fornito alle autorità competenti, al SUAP e ai soggetti che devono presentare le istanze, alcune prime indicazioni relative all'attuazione del D.P.R. n. 59/13, sulla base anche dei primi approfondimenti giuridici sviluppati in sede di Conferenza delle Regioni e con i Ministeri competenti: le indicazioni per accompagnare il processo di prima attuazione del D.P.R. saranno valide fino ad eventuali nuove disposizioni in materia.

Vi sono tre diverse possibili modalità procedurali di applicazione della nuova normativa, rias-

I PRINCIPALI INDIRIZZI			
Autorità	Provincia		SUAP
	AC al rilascio dell'AUA, con responsabilità sui contenuti.		Unico punto di accesso per il richiedente: è il soggetto preposto a garantire un efficace coordinamento dei soggetti coinvolti nel procedimento.
Ambito di applicazione	PMI		
	Impianti non soggetti ad AIA per i quali, in assenza di una definizione puntuale all'interno del D.P.R., sarà necessario riferirsi alle disposizioni contenute nel TUA e alle norme relative agli atti autorizzativi sostituiti dall'AUA che conservano la loro efficacia ai fini applicativi ed interpretativi del decreto in esame.		
Esclusioni	Impianti e attività soggette ad AIA .		
	Progetti sottoposti a VIA , nel caso in cui questa comprenda e sostituisca i titoli abilitativi e le autorizzazioni ricadenti nell'AUA.		
	I procedimenti che prevedono l'accorpamento di tutti gli atti autorizzatori necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto.	autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.	si fa riferimento alle richiamate normative settoriali.
		AU e PAS per IAFR	
Direttiva nitrati	Nelle Regioni che hanno ottenuto la deroga (inclusa la Lombardia) e che producono effluenti zootecnici o che intendono effettuare l'utilizzazione agronomica presentano già una comunicazione periodica all'Amministrazione competente.		Pertanto, fino a nuove disposizioni in materia, continueranno ad utilizzarsi le procedure e le tempistiche vigenti e conseguenti alle disposizioni comunitarie



sunte nella Tabella che segue, in funzione della tipologia dei titoli sostituiti e delle procedure amministrative che caratterizzano il rilascio degli stessi.

La circolare fornisce inoltre alcune indicazioni in merito all'obbligatorietà di richiedere, o meno, l'AUA da parte delle imprese e alla documentazione da allegare alla domanda.

Quanto al primo punto, fino a nuove disposizioni in materia, i procedimenti avviati o per i quali è stata presentata istanza all'AC prima dell'entrata in vigore del regolamento saranno conclusi ai sensi delle normative settoriali vigenti al momento della presentazione dell'istanza.

In caso di modifica sostanziale o di rinnovo di talune specifiche autorizzazioni, il gestore deve necessariamente richiedere l'AUA al momento della

scadenza o modifica sostanziale di una di queste. In caso di attività soggette sia ad autorizzazioni che a comunicazioni o autorizzazioni di carattere generale è facoltà del gestore, alla scadenza della primo titolo abilitativo (se costituito da comunicazione o autorizzazione generale), provvedere al rinnovo dello stesso, ferma restando la possibilità di richiedere l'AUA.

In ogni caso l'autorizzazione unica dovrà comprendere tutte le autorizzazioni ed i titoli richiesti ai fini dell'esercizio dell'impianto. Pertanto, alla scadenza (o modifica sostanziale) del primo titolo, il gestore che deve o intende richiedere l'AUA presenta la documentazione necessaria per l'istruttoria del titolo in scadenza, indicando gli altri titoli, ancora validi, di cui è in possesso. Quanto al secondo, in attesa di disporre del mo-

MODALITÀ PROCEDURALI DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA

Procedimenti di durata ≤ a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo l'AUA.



Fig. 1 - schema esemplificativo procedimenti di durata inferiore o pari a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo l'AUA (art. 4 comma 7)

Procedimenti di durata > a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo l'AUA.




Fig. 2 - schema esemplificativo procedimenti di durata superiore a 90 giorni in cui sia necessario acquisire solo l'AUA (art. 4 comma 7);

Procedimenti in cui è necessario acquisire, oltre all'AUA, ulteriori atti di assenso o autorizzazioni



Fig. 3 - schema esemplificativo procedimenti in cui è necessario acquisire, oltre all'AUA, ulteriori atti di assenso o autorizzazioni (art. 4 comma 4 e 5);



dello ministeriale semplificato ed unificato per la richiesta di AUA, e al fine di garantire un'uniforme prima attuazione del D.P.R. sul territorio regionale, la Lombardia ha predisposto un *modello generale di istanza di autorizzazione unica ambientale* che, fino a nuove disposizioni, dovrà essere utilizzato dai gestori per la richiesta dell'AUA; allo stesso dovranno essere allegati le relazioni, i documenti e le ulteriori dichiarazioni previste dalle vigenti normative settoriali, reperibili sui siti internet delle Province.

In merito a quanto illustrato nella Tabella a pagina precedente, riportiamo di seguito gli elementi comuni ai tre diversi casi.

- Se l'attività è oggetto solo di una o più comunicazioni, ovvero autorizzazioni di carattere

generale alle emissioni in atmosfera, il gestore può non avvalersi dell'AUA, ma delle procedure previste dalle vigenti normative settoriali, fermo restando la presentazione delle relative comunicazioni o delle istanze di adesione alle autorizzazioni generali al SUAP.

- Nel caso sia necessario richiedere l'AUA, l'istanza dovrà essere presentata dal gestore al SUAP, in via telematica, al fine di agevolare le successive fasi di trasmissione all'AC e a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo.
- I termini per la conclusione del procedimento decorrono dalla data di presentazione della domanda al SUAP.
- Nei primi 30 giorni dal ricevimento della domanda da parte del SUAP, quest'ultimo, anche

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI DELL'AUT TRENTINA

La disciplina dell'AUT si applica se deve essere rilasciato, rinnovato o aggiornato

Almeno una delle autorizzazioni previste dall'articolo 3, comma 1, del DPR 59/13.

almeno due dei provvedimenti dei seguenti provvedimenti:

- autorizzazione paesaggistica prevista dalla legge urbanistica provinciale;
- autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico previste dalla legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura;
- autorizzazioni previste dalla legge provinciale sulle acque pubbliche per interventi in fascia di rispetto idraulico;
- valutazione di incidenza;
- autorizzazioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;
- ulteriori provvedimenti in materia ambientale, del paesaggio e del territorio individuati dal regolamento.

Ad un'unica struttura provinciale è affidato il coordinamento istruttorio del procedimento e, in particolare, la competenza a:

acquisire le domande dei soggetti interessati, eventualmente corredate dal progetto definitivo dell'impianto.

procedere alla trasmissione della documentazione allegata alla domanda ai soggetti competenti al rilascio degli atti di assenso.

acquisire i singoli provvedimenti, indicati dalla lettera a), che confluiscono nell'autorizzazione unica territoriale.

rilasciare l'AUT.

espletare eventuali attività consultive o di pubblicità.

curare i rapporti con il soggetto interessato.

La conferenza di servizi è disciplinata anche in deroga a quanto previsto dalla legge provinciale sull'attività amministrativa.

Il regolamento determinerà:

- la durata dell'AUT, le modalità e i criteri per il suo rilascio, rinnovo e aggiornamento;
- i criteri per la quantificazione degli oneri istruttori posti, in tutto o in parte, a carico dell'impresa, la cui misura non può comunque eccedere quella complessivamente prevista dalla normativa vigente per le attività istruttorie dei singoli provvedimenti ricompresi nell'autorizzazione unica territoriale.



sulla base di quanto concordato con l'AC effettua una verifica della domanda e provvede a comunicare l'avvio del procedimento, ovvero alla eventuale richiesta di integrazione documentale.

Il termine del procedimento è sospeso dalla data di richiesta di integrazioni fino al ricevimento della documentazione da parte del SUAP. Nei casi in cui è prevista, la richiesta di integrazioni può essere effettuata nell'ambito della conferenza dei servizi.

L'AUT trentina

Con la legge provinciale n. 17 del 17 settembre 2013 la provincia di Trento ha istituito l'AUT - *Autorizzazione Unica Territoriale*, che ha inglobato l'AUA (art. 21) – relativa agli impianti e alle attività non soggetti alla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale e di valutazione dell'impatto ambientale, rilasciata dalla Provincia a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e mediante il ricorso alla conferenza di servizi, alla quale partecipano tutte le strutture provinciali e le amministrazioni interessate, attraverso propri rappresentanti legittimati ad esprimere, definitivamente e in modo vincolante, la volontà della struttura o dell'amministrazione di appartenenza.

L'AUT sarà disciplinata da un regolamento, ispirato ai principi e criteri direttivi riportati nella Tabella a pagina precedente.

Le indicazioni del Veneto

La Regione Veneto è intervenuta in materia per

specificare le competenze, considerando quali Autorità competenti, ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'AUA, quelle indicate in Tabella, e precisando che fra i "soggetti competenti in materia ambientale", vanno sicuramente ricompresi anche i gestori del servizio idrico integrato quali soggetti competenti per i procedimenti inerenti gli scarichi recapitanti in pubblica fognatura.

Le tre diverse possibili modalità procedurali di applicazione della nuova normativa sono identiche a quelle dettate dalla Lombardia; la Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) si chiude con l'esplicita elencazione dei casi in cui l'AUA non si applica.

La Circolare interpretativa del Piemonte

Altre due Regioni hanno fornito le proprie indicazioni a valle della cit. circolare del MATTM. Con la circolare del Presidente della Giunta Regionale 28 gennaio 2014, n. 1/AMB, la regione Piemonte:

- dopo aver evidenziato che la circolare interpretativa ministeriale non ha risolto tutti i dubbi lasciati aperti dalla nuova normativa, e soprattutto non ha supplito a quell'esigenza di coordinamento degli aspetti amministrativi e gestionali che solo la Regione può esprimere in maniera unitaria per tutto il territorio di riferimento, e
- ritenuto *"impellente rispondere a questa esigenza di unitarietà nell'applicazione della norma, che metta al riparo da un'applicazione troppo disorganica e consenta al contesto produttivo regionale, al quale la normativa in questione è direttamente ed espressamente riferita, di operare in presenza di indicazioni cer-*

LE AUTORITÀ COMPETENTI IN MATERIA DI AUA IN VENETO

Regione	nei casi in cui almeno una delle autorizzazioni previste dal DPR 59/13 sia di propria competenza
Comuni e gestori della pubblica fognatura	nei casi in cui il gestore dell'impianto sia assoggettato solo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e/o assimilate alle domestiche di cui all'articolo 34 delle norme tecniche di attuazione del Piano di tutela delle acque, rispettivamente in corpo idrico superficiale ed in pubblica fognatura
Comuni	nei casi in cui il gestore dell'impianto sia assoggettato, esclusivamente o in combinazione di uno dei casi di cui al punto 2, alla comunicazione o nulla osta (art. 8, commi 4 o comma 6, della legge 447/95)
Provincia	in tutti gli altri casi



te e, per quanto possibile, risolutive”, ha fornito ulteriori chiavi di lettura.

La prima riguarda *l'obbligatorietà dell'AUA*: dall'interpretazione ministeriale, sopra sintetizzata, discende l'obbligatorietà dell'Autorizzazione Unica Ambientale anche nel caso di rinnovi di sola comunicazione riferiti ad attività d'impresa soggette anche ad altri titoli autorizzativi. In tal caso, il procedimento avrà ad oggetto tutti gli aspetti inerenti i comparti ai quali fanno riferimento le autorizzazioni e i titoli abilitativi ai quali l'impresa risulta soggetta, in ossequio al principio comunitario dell'approccio integrato alle problematiche ambientali.

La facoltatività espressa dal D.P.R. (art. 10, comma 2), andrebbe quindi letta solo con riferimento al limite temporale a partire dal quale deve ritenersi vigente il nuovo regime; sarà comunque possibile scegliere di non ricorrere all'autorizzazione unica ambientale nei casi espressamente previsti e, pertanto, quando si tratti di attività soggette a mera comunicazione oppure ad autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera.

La seconda, invece, concerne la lunga *durata del titolo autorizzativo*: i quindici anni previsti, a decorrere dalla data del rilascio, esigono che l'autorità competente sia messa nelle condizioni di considerare la situazione dell'impianto nella sua globalità, con riferimento a tutti gli aspetti oggetto delle autorizzazioni sostituite.

La terza si riferisce *all'inclusione nell'AUA di ulteriori atti autorizzativi* rispetto a quelli elencati nel D.P.R. 59/13: a tal fine, l'amministrazione regionale provvederà ad elencarli nell'ambito della revisione della legge regionale in materia di ambiente ed aree protette. Rimane in ogni caso ferma l'esclusione di tutti i procedimenti che si caratterizzano per la loro specialità e unicità. Quanto alle *competenze*, infine, la Circolare piemontese conferma in capo alle Amministrazioni provinciali piemontesi la competenza al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale.

Il SUAP rimane l'unico punto d'accesso per il gestore nonché come unico soggetto legittimato all'interlocuzione con l'impresa o il proponente; le uniche eccezioni sono rappresentate:

- dal regime delle modifiche all'attività o all'impianto (l'invio della relativa comunicazione deve essere effettuato esclusivamente all'autorità competente, che dispone di trenta giorni per richiedere l'attivazione del procedimento ordinario, presso il SUAP, nel caso in cui reperi

siffatta modifica sostanziale);

- dalle modalità di convocazione della conferenza di servizi nel caso in cui sia necessario acquisire soltanto i titoli autorizzativi sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale (in tal caso rimane ferma la competenza del SUAP alla ricezione dell'istanza e al rilascio del titolo sulla base del provvedimento adottato dall'autorità competente).

Sardegna: l'AUA e il procedimento unico SUAP

La recente D.G.R. della Sardegna n. 6/16 del 14 febbraio 2014 ha collegato e coordinato la procedura dell'AUA con quella relativa ai SUAP, di cui ad una precedente legge regionale, con lo scopo di semplificare il meccanismo “alquanto complesso” previsto dal D.P.R. n. 59/13, che prevede, sì, il coordinamento procedimentale del SUAP, *“ma con una competenza provvedimento della provincia ed una tempistica generalmente onerosa”*.

Lo stratificarsi di fonti normative differenti *“potrebbe ingenerare dubbi tra imprenditori e pubbliche amministrazioni locali in merito alla corretta procedura da seguire, e causare un'applicazione non omogenea sul territorio”*, sottolinea inoltre la giunta regionale che, di conseguenza, ha deliberato che:

- il procedimento di AUA nazionale è parte integrante del procedimento unico SUAP, e pertanto la presentazione e l'istruttoria della pratica dovranno rispettare le direttive in materia di procedimento unico;
- il procedimento dovrà essere avviato mediante la presentazione telematica della Duaap;
- il provvedimento unico si acquisisce in conferenza di servizi, a cui devono partecipare le singole autorità ambientali e la provincia;
- è fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale;
- è dato mandato all'ufficio regionale SUAP e agli assessorati competenti di predisporre la modulistica necessaria, tenuto conto di quanto in elaborazione a livello nazionale, e fornire ulteriori chiarimenti operativi se necessari, nonché revisionare le specifiche direttive di settore. ■